



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA n 25 del 30.07.2019

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione degli spazi per comunicazioni pubblicitarie presso il PO CTO – Determinazioni conseguenti.

IL RESPONSABILE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA

Richiamata la Legge Regionale dell'11 agosto 2015, n. 23 che ha previsto, tra l'altro, l'afferimento all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO del Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" (CTO), con sede in Via Bignami, 1 Milano facente capo all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, ora ASST Nord Milano, a far data dal 01.01.2016;

richiamato, altresì, il protocollo d'intesa datato 23.12.2016 tra l'Asst Nord Milano e l'Asst Gaetano Pini – Cto per la gestione e le acquisizioni di beni e servizi del P.O. CTO in forza del quale le Parti hanno dato atto che la titolarità dei contratti con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sarebbe stata trasferita *"ex lege all'Asst Gaetano Pini-Cto, per successione a titolo particolare per l'esercizio del Presidio CTO"*;

preso atto che, in ossequio alla normativa regionale ed ai successivi protocolli interaziendali su richiamati, l'ASST Nord Milano ha trasmesso a questa ASST, tra gli altri, la deliberazione n. 215 del 10.04.2014 e la documentazione contrattuale relativa alla Concessione del servizio di gestione di spazi per comunicazioni pubblicitarie presso le strutture della AO ICP, tra cui il presidio ospedaliero CTO, affidata alla società Meneghini & Associati S.r.l. con sede legale in Vicenza, per il periodo 01.05.2014-30.04.2019 per un canone complessivo quinquennale di Euro 386.595,00 Iva inclusa;

richiamata la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", che, nel ribadire quanto già espresso dalle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale, statuisce "... omissis... *gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto relative a beni e servizi già oggetto di Contratti/Convenzioni stipulati in loro favore da ARCA S.p.A.*" e ancora che *"Gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite ad ARCA...omissis"*;

Verificato che, nell'ambito della programmazione regionale per gli anni 2019/2020 si annovera la procedura relativa agli spazi pubblicitari ID della gara ARCA_2019_083 in fase di prossima indizione;

ritenuto necessario, nelle more dell'espletamento della suindicata procedura di gara da parte di ARIA S.p.A. (ex ARCA S.p.A.), provvedere in ordine alla gestione degli spazi pubblicitari in essere presso le strutture del P.O. CTO;

preso atto che:

- la DGR XI/1046/2018 del 05.12.2018 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" su richiamata per quanto riguarda le unioni formalizzate di acquisto, conferma l'obbligo, già statuito nella DGR n. X/7600 del 20/12/2017, per le Aziende sanitarie di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA n 25 del 30.07.2019

procedure di acquisto di beni e servizi, posto l'obbligo di procedere in via prioritaria attraverso gare in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome;

- che l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, in ottemperanza alle indicazioni delle su citate DGR ed in particolare del sub allegato 18 della DGR n.X/4702, relativamente alle "Nuove Unioni di Acquisto" per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e gestione di beni e di servizi, con deliberazione n. 110 del 24.03.2016 ha approvato la costituzione e la contestuale adesione al Consorzio denominato "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" (CAESP);

atteso che l'ASST Fatebenefratelli Sacco – facente parte dell'Unione di acquisto testé citata - ha esperito una procedura aperta attraverso il sistema informativo di negoziazione Sintel, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/16 e ss. mm. ed ii., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli spazi per comunicazioni pubblicitarie;

vista la deliberazione n. 1394 del 9.11.2018, con la quale l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha aggiudicato in concessione alla società Meneghini & Associati S.r.l. (P.IVA e C.F.: 00892530247), con sede in Vicenza (VI), Viale Trento n. 56/F, in quanto miglior offerente, il servizio di gestione degli spazi per comunicazioni pubblicitarie "Lotto n. 1 – Spazi per comunicazioni pubblicitarie – pannelli interni" per un periodo di 36 mesi, dal 15.11.2018 al 14.11.2021, eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 12, per il canone concessorio complessivo di € 220.695,00 iva esclusa;

vista, altresì, la deliberazione n. 25 del 10.01.2019, con la quale l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha variato la decorrenza contrattuale del servizio *de quo*, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a far data dal 01.01.2019 sino al 31.12.2021;

verificato che il Capitolato speciale predisposto dalla Azienda Sanitaria teste citata all'art. 3 "Opzione: clausola di adesione successiva" prevede espressamente che: *"Durante il periodo di vigenza del contratto stipulato dall'Asst Fatebenefratelli Sacco, le Aziende....omissis....facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) potranno procedere all'adesione postuma alle condizioni di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura....omissis....l'adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le Parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale; in particolare, il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall'Asst Fatebenefratelli Sacco"*;

richiesto, pertanto, con comunicazione trasmessa a mezzo e-mail in data 03.07.2019, all'ASST Fatebenefratelli Sacco, formale consenso all'adesione postuma alla procedura espletata per l'affidamento del servizio di concessione e gestione degli spazi pubblicitari, nonché la trasmissione di copia della documentazione di aggiudicazione;

dato atto che, in data 22.07.2019 e in data 24.07.2019, la scrivente Struttura ha acquisito il benessere dall'ASST Fatebenefratelli Sacco all'adesione *ex post*, nonché copia degli atti di gara necessari per un'opportuna valutazione in relazione delle esigenze di questa ASST;

dato atto inoltre che in data 18.06.2019 l'UOC Gestione Acquisti Logistica ha acquisito agli atti del procedimento, la comunicazione prot. n. 6178/2019 sottoscritta digitalmente per accettazione da parte della società aggiudicataria di prosecuzione del contratto in essere presso il PO CTO, alle



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA n 25 del 30.07.2019

medesime condizioni economiche e negoziali, sino al 31.07.2019 ed in ogni caso sino alla stipula della convenzione da parte di ARCA;

ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di:

- garantire l'erogazione dell'attuale servizio presso il PO CTO senza soluzioni di continuità, nelle more dell'espletamento della gara ARIA, con l'attuale fornitore alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, per un importo complessivo pari a € 1.542,75, per un periodo di 3 mesi, dal 01.05.2019 al 31.07.2019;
- prendere atto delle determinazioni dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e, conseguentemente, di aderire ex post all'aggiudicazione del servizio in concessione di gestione degli spazi per comunicazioni pubblicitarie "Lotto n. 1 pannelli interni" per le esigenze delle strutture del P.O. CTO dell'ASST Gaetano Pini/CTO, per un canone complessivo di € 14.913,25 Iva esclusa, per un periodo di 29 mesi, dal 01.08.2019 al 31.12.2021 (data di naturale scadenza del contratto);

dato atto che, in caso di attivazione di Convenzione Consip o ARIA (ex ARCA) relativamente al servizio in oggetto, questa ASST, in ossequio alla normativa nazionale e regionale vigente, si riserva di recedere dal contratto, previa formale comunicazione, qualora la società affidataria non fosse disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati in convenzione; in tal caso non sarà riconosciuto alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo;

ritenuto, in ragione della tipologia del servizio di cui all'oggetto, di nominare quale Direttore di Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Alice Cosmai, in qualità di Referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico & Comunicazione, cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione del servizio da parte della società aggiudicataria;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di disporre, al fine di non interrompere il servizio in oggetto, la prosecuzione del servizio di concessione e gestione di spazi per comunicazioni pubblicitarie presso le strutture del PO CTO con l'attuale cliente, per un canone consensuale in favore di questa ASST di complessivo di € 1.542,75, per il periodo 01.05.2019 – 31.07.2019;
- 2- di prendere atto dell'esito della procedura espletata dall'ASST Fatebenefratelli Sacco di cui alle deliberazioni n. 1394 del 09.11.2018 e n. 25 del 10.01.2019 di aggiudicazione della gara d'appalto mediante procedura aperta attraverso Sintel e per l'effetto di affidare in concessione il servizio di gestione degli spazi interni per comunicazioni pubblicitarie, alla società Meneghini & Associati S.r.l. (P.IVA e C.F.: 00892530247), con sede in Vicenza (VI), Viale Trento n. 56/F, per un canone complessivo, in favore di questa ASST, pari a €. 14.913,25 iva esclusa, per un periodo di 29 mesi, dal 01.08.2019 al 31.12.2021;



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E LOGISTICA n 25 del 30.07.2019

- 3- di dare atto che, in caso di attivazione di Convenzione Consip o ARIA (ex ARCA) relativamente al servizio in oggetto, questa ASST, in ossequio alla normativa nazionale e regionale vigente, si riserva di recedere dal contratto, previa formale comunicazione, qualora la società affidataria non fosse disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati in convenzione; in tal caso non sarà riconosciuto alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo;
- 4- di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di introdurre il canone complessivo derivante dal presente atto deliberativo pari ad Euro 20.076,31 Iva 22% Inclusa sul conto n. R42502000001 "concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti" del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2019, 2020 e 2021 come di seguito distinto:
- PROSECUZIONE SERVIZIO presso il Presidio CTO:
- dal 01.05.2019 al 31.07.2019 € 1.882,155 IVA 22% inclusa,
- AFFIDAMENTO:
- dal 01.08.2019 al 31.12.2019 € 3.136,94 IVA 22% inclusa;
 - dal 01.01.2020 al 31.12.2020 € 7.528,61 IVA 22% inclusa;
 - dal 01.01.2021 al 31.12.2021 € 7.528,61 IVA 22% inclusa.
- 5- di nominare la Dott.ssa Alice Cosmai, in qualità di Referente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico & Comunicazione, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi della normativa vigente, cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione del servizio da parte della società aggiudicataria;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti - Logistica
(Dott. Roberto Daffinà)

U.O.C. Economico Finanziaria
Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Daffinà
Pratica trattata da: sig.ra Manuela Chiovenda